

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 12 DEL 13.12.2011

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Legge di Stabilità 2012

Premessa: in data 12 novembre 2011 è stata approvata in via definitiva la L. 12 novembre 2011, n. 183, la c.d. "**Legge di stabilità 2012**". L'entrata in vigore è stabilita all'1/01/2012. Di seguito si sintetizzano le principali novità contenute.

Novità in tema di composizione, competenze e responsabilità del collegio sindacale e degli organismi di vigilanza nelle società di capitali

Allo scopo di approfondire le significative variazioni introdotte rispetto all'organo di controllo, si è analizzato non solo il testo di legge, ma anche la Massima n. 123 emanata dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano di cui si riportano brevemente alcuni chiarimenti.

S.r.l.

1. Non è più prevista la presenza di un organo collegiale, ma di uno monocratico (si parla, infatti, di "Sindaco e revisore legale dei conti").

E' bene richiamare sotto il profilo operativo un chiarimento reso dal Consiglio Notarile di Milano: *"La Massima 123 non pone dubbi operativi riguardo una Srl con uno statuto ante riforma che preveda la presenza del collegio sindacale, dove ci si avvalga della possibilità di nomina del sindaco unico, poiché il rinnovato articolo integra, non abroga, quel regime statutario, consentendo ai soci l'opzione fra le due forme di organo di controllo permesse, senza dover*

previamente modificare lo statuto, eccezion fatta per quelle ipotesi in cui le clausole statutarie evidenzino l'esistenza di specifici interessi dei soci, correlati alla composizione pluripersonale dell'organo di controllo.". Ne deriva pertanto una piena compatibilità tra l'esistenza di un collegio sindacale e le relative disposizioni statutarie "ante riforma" e l'eventuale scelta di aderire all'opzione introdotta dalla riforma discussa.

2. Quando è obbligatoria la nomina di un sindaco:

- se il capitale sociale non è inferiore ai 120.000 euro (ossia quello minimo per le S.p.A.);
- qualora la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato;
- qualora la S.r.l. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- se per due esercizi consecutivi l'impresa ha superato due dei limiti indicati al comma 1 dell'art. 2435-bis c.c. relativo alla possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (limiti consistenti in: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità);
- in quest'ultima circostanza occorre precisare che, da un lato, l'obbligatoria presenza del sindaco unico viene meno qualora due dei precedenti limiti vengano rispettati per almeno due esercizi consecutivi, dall'altro lato, nell'ipotesi in cui l'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio riscontri per la seconda volta consecutiva le condizioni alle quali interviene il vincolo di nomina, essa dovrà provvedervi entro 30 giorni (diversamente la stessa nomina verrà effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato);
- coerentemente all'impianto generale della novità affermata (sindaco unico per le S.r.l. quando "necessario"), la designazione dei sindaci supplenti appare perdere fondamento in chiave preventiva e sistematica oppure dovrebbe eventualmente ora ridursi ad una singola figura. Nella Massima notarile si osserva che: *"Secondo i notai, le norme sui sindaci supplenti sono inapplicabili all'organo di controllo monocratico. La semplicità che caratterizza tale forma di controllo, secondo il Consiglio Notarile di Milano, è incompatibile con l'applicazione analogica della nomina preventiva e dell'automatica sostituzione del sindaco cessato. Pertanto, non è necessario che la nomina dei supplenti sia prevista dallo statuto, né deliberata in assemblea; se viene meno l'organo monocratico di controllo, occorre provvedere ad una nuova designazione ad opera dei soci."*;

- una questione aperta riguarda il compenso del sindaco unico: appare ragionevole che la sua remunerazione assuma come base di riferimento quella dell'“ex presidente” del collegio sindacale pur sembrando calzante una rimodulazione che tenga conto della circostanza che l'invariata attività da svolgersi ora ricada su di un singolo soggetto;
- infine al sindaco unico spetta anche la funzione di revisione legale dei conti, salvo che lo statuto non presenti diversa indicazione.

S.p.A.

La novità si esprime nella possibilità di optare per un sindaco unico nella misura in cui l'impresa abbia ricavi o un patrimonio netto inferiore ad un milione di euro. In tale circostanza si deve inoltre verificare che:

- a) vi sia un'esplicita previsione dello statuto in tal senso (diversamente occorrerebbe un'apposita modifica statutaria disposta dall'assemblea straordinaria come confermato dalla più volte citata Massima n. 123:” ... *in virtù del nuovo articolo 2397 c.c., per le Spa con parametri al di sotto del milione di euro, la modifica dello statuto è necessaria*”.
- b) il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Le competenze

Dalla norma in esame si evince una competenza ampia che spazia dalla contabilità alle regole fiscali, dalle norme previdenziali a quelle sulla sicurezza del lavoro, dalla privacy all'antiriciclaggio, ed infine, all'eventualità di dover trattare i modelli organizzativi in chiave di prevenzione dei reati in ambito aziendale. Su quest'ultimo aspetto si concentrano i maggiori dubbi interpretativi in quanto la funzione di vigilanza (ad es. con riferimento alle imprese che abbiano deciso di adeguarsi alla normativa “231”) affidata all'OdV (un organo collegiale) difficilmente potrebbe essere traslata *tout court* al sindaco unico o ad un collegio sindacale la cui composizione chiaramente non coincide in soggetti esterni non appartenenti agli organi sociali (previsione che, invece, definisce l'OdV perché lo stesso possa essere condizione per avvalersi dei benefici della scelta di essersi conformati alla “231”).

Termine dal quale le novità divengono operative

In generale, occorre attendere la naturale scadenza del mandato dei sindaci in carica componenti il collegio sindacale delle società perché ci si possa avvalere delle novità introdotte dalla c.d. legge di stabilità 2011. Per anticipare tale termine si dovrebbero verificare le dimissioni dei sindaci facenti parte del collegio perché la S.r.l non abbia più alcuna forma di controllo interno oppure la riduca ad un singolo professionista o affinché una S.p.A. possa limitarsi all'attività svolta da un solo professionista, nonché contestualmente effettuarsi le pertinenti modifiche statutarie.

In entrambi i casi la prima data si identifica in sede di approvazione nella prossima primavera del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31/12/2011.

Richiamando ancora la Massima n. 123: *"Riguardo alla decorrenza delle novità, nessuna cessazione al 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore del nuovo articolo 2477 c.c.), dunque, nei mandati dei collegi sindacali in carica nelle srl. Conseguentemente:*

- *le clausole statutarie rimangono valide anche dopo il 1° gennaio 2012;*
- *i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 non cessano fino alla naturale scadenza".*

Schema semplificato di bilancio per le S.r.l. prive di collegio sindacale all'1/01/2012

Le S.r.l. che all'1/01/2012 non hanno un collegio sindacale (ossia quelle che, in base alle disposizioni civilistiche in vigore prima delle modifiche qui discusse, avevano un capitale sociale inferiore ai 120.000 euro e non evidenziavano per due esercizi consecutivi almeno due dei requisiti previsti dall'art. 2435 bis c.c.) potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Il modello di quest'ultimo verrà precisato in un decreto del MeF atteso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della c.d. legge di stabilità (1/01/2012).

Estratti conto in luogo della tenuta delle scritture contabili per i soggetti in contabilità semplificata

Premessa: il Decreto Legge sullo Sviluppo 2011 ha elevato l'ammontare dei ricavi al di sotto dei quali è possibile optare per il regime di contabilità semplificata. Le imprese individuali e le società di persone possono tenere la contabilità semplificata a condizione che i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato:

- Euro 400.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- Euro 700.000,00 per gli esercenti altre attività.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono all'annotazione in maniera distinta dei corrispettivi il limite resta quello più alto, di 700.000,00 euro. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Con il decreto di “stabilità”, per tali soggetti e per i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili è ora possibile sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

IVA trimestrale: soglie allineate alla contabilità semplificata

Il comma n. 11 dell'art. 14 della c.d. legge di stabilità 2012 recita: *“I limiti per la liquidazione dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”*. Ne deriva un generale allineamento tra i limiti previsti per l'accesso alla contabilità semplificata come modificato dal Decreto legge sullo Sviluppo 2011 (si veda il punto precedente della circolare) e quelli disposti per la liquidazione ed i relativi versamenti dell'Iva trimestrale. Seguendo letteralmente la norma, si desume che possano procedere alla liquidazione trimestrale dell'Iva (quindi entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare):

- le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi e gli esercenti arti e professioni che nell'anno solare precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi inferiore a 400.000 euro;
- le imprese che hanno per oggetto attività diverse e che abbiano conseguito nell'anno solare precedente un ammontare di ricavi inferiore ai 700.000 euro.

Vale la pena sottolineare che l'effetto più significativo dell'allineamento così descritto risiede non tanto negli importi quanto nell'individuazione del parametro di riferimento nell'ammontare dei ricavi. L'art. 7, D.P.R. n. 542/99 in materia di liquidazione trimestrale dell'Iva per i contribuenti minori assumeva, infatti, quale soglia da verificare per avvalersi di tale opzione il “volume d'affari”.

I suddetti limiti avranno forza di legge dalla stessa data di entrata in vigore della c.d. legge di stabilità 2012, cioè a partire dal 1/01/2012.

Il Garante del contribuente

Dall'1/01/2012 il Garante del contribuente non sarà più un organo collegiale, ma diverrà un organo monocratico: il titolare di tale ruolo istituzionale verrà scelto soltanto tra i magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri (pertanto sono esclusi i dirigenti dell'amministrazione finanziaria e uffici generali superiori della Guardia di Finanza).

Novità in materia di lavoro e di previdenza

Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, per i primi cinque anni di durata nei contratti di apprendistato stipulati successivamente all'1/01/2012 ed entro il 31/12/2016 vengono previsti:

- uno sgravio contributivo integrale per i primi tre anni del rapporto in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove;
- viene incrementato a 200 milioni di euro il fondo previsto per il finanziamento di attività di formazione durante il periodo di apprendistato, vincolandone il 50% in via prioritaria alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Viene aumentata di un punto percentuale l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata.

Gli effetti sono i seguenti:

- per gli iscritti alla sola gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoratori dipendenti e sono oggetto d'applicazione di un principio di cassa in senso stretto, tutti i compensi percepiti a partire dall'1/1/2012 saranno oggetto di un'aliquota previdenziale pari al 27,72% anche se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31/12/2011;
- per gli stessi soggetti iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale, tutti i compensi percepiti a partire dall'1/1/2012 (ancora secondo un principio di cassa in senso stretto) saranno oggetto di un'aliquota pari al 18%;
- qualora gli iscritti alla sola gestione separata INPS o anche ad altre forme di gestione previdenziale siano lavoratori a progetto o collaboratori coordinati e continuativi (i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoratori dipendenti), le stesse aliquote nelle medesime modalità si applicheranno per i compensi corrisposti dal 13/1/2012 (principio di cassa allargato).

Salario di produttività

Viene riconosciuto anche per l'anno 2012 lo sgravio fiscale applicabile alla parte di retribuzione del dipendente riguardante il premio di produttività. Su tale parte di stipendio si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10%. L'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva ed il limite massimo di reddito annuo oltre il quale non è possibile fruire dell'agevolazione saranno stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Diritto alla pensione di vecchiaia maturato a partire dal 2026 soltanto se il beneficiario ha almeno 67 anni

I trattamenti pensionistici a decorrere dal 2026 scatteranno solo per coloro (uomini o donne) che abbiano un'età pari o superiore a 67 anni. Ciò significa che tanto le c.d. finestre quanto gli adeguamenti automatici dei requisiti previdenziali alle dinamiche della speranza di vita dovranno consentire l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia soltanto a coloro i quali nel 2026, avendo maturato il diritto all'uscita dal lavoro, abbiano almeno 67 anni. Diversamente sarà un decreto direttoriale ad assicurare che da tale data il diritto all'assegno di vecchiaia non scatti prima dei 67 anni.

Società tra professionisti ed abolizione dell'obbligo di utilizzare le tariffe professionali per la determinazione del compenso

La norma in esame introduce la possibilità di costituire società (sia di persone che di capitali) per l'esercizio di attività professionali regolamentate, il cui atto costitutivo deve prevedere:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Inoltre, occorre che:

- a) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, contenga l'indicazione di società tra professionisti;
- b) la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
- c) i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;
- d) la società tra professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Infine viene eliminato l'obbligo di utilizzare le tariffe professionali per determinare il compenso (verrà concordate liberamente con il cliente): quest'ultimo, comunque, dovrà essere sempre fissato con accordo scritto tra le parti.

Abolizione dei compensi per invio telematico della dichiarazione dei redditi e dei modelli F24

A far data dal 2012 vengono eliminati i compensi spettanti agli intermediari abilitati per la trasmissione in modalità telematica delle dichiarazioni dei redditi o per i modelli F24 (stessa sorte per le banche/Poste italiane per il servizio di ricezione e di trasmissione delle dichiarazioni).

Disposizioni in materia di PEC nel processo civile

La legge di stabilità introduce l'obbligo in capo all'avvocato difensore di indicare in ciascun atto del processo civile il proprio indirizzo PEC trasmesso all'ordine e/o collegio. Quest'ultimo è vincolato a stilare un elenco aperto alla consultazione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta: la mancata pubblicazione o il rifiuto a renderlo accessibile alla PA ha quale sanzione lo scioglimento o il commissariamento dell'ordine competente.

Agli avvocati viene, allora, offerta l'opzione di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC oltre che tramite posta. A tal fine non è necessaria l'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante.

Spese di giustizia

Viene affermato un incremento del 50% del contributo unificato nei giudizi di impugnazione, mentre lo stesso viene raddoppiato nei processi davanti alla Corte di Cassazione.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani

